

NASpl e Quota 100, l'INPS chiarisce quando spetta l'indennità

L'istituto, affida a una circolare il compito di chiarire i meccanismi di relazione tra le prestazioni pensionistiche introdotte o modificate dal D.L. n. 4/2019 e le prestazioni di sostegno al reddito

Con la [circolare 88 del 12 giugno](#) INPS ha emanato una serie di chiarimenti in merito ai **rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati** disciplinati dal D.L. n. 4/2019, relativamente agli aspetti connessi al riconoscimento e al mantenimento di dette prestazioni.

Come sappiamo, il D.L. "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" ha introdotto nuove regole in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata per determinate categorie di soggetti, nonché una nuova tipologia di pensione anticipata, denominata "pensione quota 100".

Tale circostanza rende necessario **un raccordo con l'impianto normativo in materia di indennità di disoccupazione NASpl**, di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

E' risaputo che tale norma prevede, tra le ipotesi di decadenza dalla fruizione dell'indennità NASpl, il "**raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato**". Si è reso necessario, quindi, coniugare la citata disciplina, con l'innovato quadro normativo introdotto dal Decreto-Legge n. 4/2019, di cui la circolare riprende puntualmente le prestazioni innovate. Ecco il quadro delineato dall'INPS:

- Per quanto riguarda l'**accesso a pensione "quota 100"**, le domande di NASpl riferite a soggetti che, perfezionano nel triennio 2019-2021 i requisiti per il pensionamento quota 100 e **non si avvalgono di detta facoltà, devono essere accolte**, ricorrendo i presupposti declinati dal D.Lgs. n. 22/2015. Parimenti, i medesimi soggetti, che si trovino in corso di fruizione della NASpl, non decadono da detta prestazione.

Viceversa, per i soggetti che **hanno avanzato richiesta e siano stati ammessi al trattamento di pensione quota 100**, la decadenza dalla NASpl

In questo numero:

INPS: NASpl e Quota 100, l'INPS chiarisce quando spetta l'indennità,

Corte di Cassazione: Indebito per Invalidità civile è ripetibile se determinato dalla percezione di una prestazione previdenziale,

INPS: domande di R.d.C., oltre 1.250.000 a fine Maggio,

INPS: assegno Attività Socialmente Utili (ASU) e contribuzione figurativa,

INPS: Quota 100 e RITA sono cumulabili,

Immigrazione:

- Decreto sicurezza bis,

- Accoglienza per i titolari di permesso per motivi umanitari,

- Distacco transnazionale di lavoratori:

- *Sanzioni da applicare in caso di distacco "non autentico"*
- *Nuove modalità di richiesta del documento portatile A1*

- Richiedenti asilo - apertura conto corrente,

- Apostille - Tunisia.

Arrivano dall'Istituto i tanto attesi chiarimenti in materia di decadenza dall'indennità NASpl nel caso di accesso a pensione con le nuove modalità introdotte dal D.L.n. 4/2019

opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico.

L'applicazione di detto criterio comporta la rielezione delle domande di NASpl per le quali la fruizione dell'indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione quota 100.

Le stesse disposizioni appena riassunte per la NASpl si applicano ai casi di mobilità ordinaria o in deroga, prestazioni integrative di durata dell'indennità di mobilità e della NASpl previste dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo (FTA), all'assegno emergenziale e alle altre prestazioni integrative di durata della disoccupazione, ove previste dai regolamenti dei fondi di solidarietà di cui al D.Lgs. n. 148/2015.

➤ La **pensione anticipata con i requisiti ordinaria** è stata modificata con il **blocco dell'adeguamento alla speranza di vita** e l'introduzione della finestra di tre mesi dalla maturazione dei predetti. In relazione a tale innovazione normativa, si precisa che **è possibile fruire dell'indennità di disoccupazione NASpl fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.**

➤ Il trattamento pensionistico anticipato **"opzione donna"** è stato invece innovato dall'articolo 16, ma per quanto riguarda la NASpl si confermano le precedenti indicazioni in merito alla possibilità di **fruire della NASpl fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della domanda di trattamento pensionistico.**

➤ La casistica più delicata è indubbiamente quella che interessa il **trattamento pensionistico anticipato in favore dei lavoratori c.d. precoci**: L'articolo 17 del D.L. n. 4/2019 ha previsto che i lavoratori c.d. precoci, che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti, decorsi **tre mesi dalla maturazione dei predetti requisiti**. Per questa casistica la circolare recita: *"Tenuto conto delle particolari modalità procedurali per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori c.d. precoci, che prevedono una fase di riconoscimento dei requisiti distinta dall'accesso al beneficio, si precisa quanto segue in relazione all'ipotesi di decadenza dalla NASpl: "qualora i soggetti in questione, nelle more del completamento e della definizione dell'iter di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, risultino fruitori del trattamento di disoccupazione NASpl, la decadenza dalla suddetta prestazione opera dalla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico anticipato. Nel caso in cui tale decorrenza, indicata nella comunicazione di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio, sia antecedente alla data di invio della comunicazione stessa e, alla medesima data, il*

beneficio pensionistico non sia stato ancora richiesto, la decadenza dalla suddetta prestazione opera dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene inviata, dall'Istituto, la comunicazione di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. Resta fermo che l'avvenuta erogazione del trattamento pensionistico rende, in ogni caso, incompatibile la percezione della NASpl".

Per queste casistiche, quindi, ribadiamo le indicazioni già fornite in precedenti numeri della NI (in primis 169/2017) e, in risposta a diversi quesiti pervenuti alle nostre sedi, invitiamo a **prestare massima attenzione e presentare le domande di pensione contestualmente alla domanda di certificazione qualora la decorrenza della prestazione fosse già aperta.**

Infatti l'attesa della certificazione senza presentazione della domanda potrebbe creare un danno all'assistito, non solo poiché l'importo della pensione potrebbe essere più favorevole di quello della NASpl, ma anche per la richiesta di restituzione della NASpl, se non dalla prima data utile di decorrenza certificata, almeno dal mese successivo l'invio della comunicazione da parte dell'Istituto.

In ultima analisi l'INPS esamina la casistica della **compatibilità dell'indennità NASpl con la titolarità dell'Assegno Ordinario di Invalidità** per la quale, ricordiamo, **vige l'obbligo di opzione**. Secondo l'Istituto la titolarità dell'assegno ordinario di invalidità, ancorché sospeso per opzione in favore della NASpl, non consente l'accesso alla pensione anticipata. Pertanto, in tale caso **non ricorre la condizione per la decadenza dalla NASpl**. Viceversa, tale condizione si realizza in caso di raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia.

Corte di Cassazione: Indebito per Invalidità civile è ripetibile se determinato dalla percezione di una prestazione previdenziale

Come ricorderete nel numero 251 di NI abbiamo trattato la fattispecie della **ripetibilità dell'indebito sulle prestazioni assistenziali di Invalidità Civile** derivante da superamento dei limiti di reddito da parte del titolare.

La Corte di Cassazione, con la [sent. n. 28771/2018](#) ha fissato il principio della ripetibilità dell'indebito **solo a partire dalla data di comunicazione all'invalido** da parte dell'INPS, e non anche per i periodi pregressi, motivandolo in funzione della tutela dell'affidamento che governa la relazione dell'INPS con gli assistiti e dall'assenza di una norma specifica in materia di ripetibilità dell'indebito assistenziale.

La Suprema Corte è tornata sul tema e con la [sent. n. 15759 del 15-06-2019](#) ha offerto un importante distinguo contribuendo così ad ampliare il criteri da adottare nella gestione di questi casi.

segue pg.3

La Corte afferma il principio secondo cui, in presenza di contemporanea erogazione di due prestazioni, nell'arco dello stesso periodo di tempo, incompatibili tra loro, si esclude che possa ingenerarsi **nel pensionato l'affidamento sulla liceità dell'erogazione dei ratei di tale indennità**. In altre parole **la consapevolezza dell'incompatibilità tra due prestazioni** (nel caso in esame assegno d'invalidità civile e assegno ordinario d'invalidità) fa venir meno la tutela dell'affidamento poiché per espressa disposizione di legge il pensionato in questi casi ha la facoltà di optare per il trattamento economico più conveniente. Ne discende che non è possibile invocare l'irripetibilità dell'indebitato e il pensionato è soggetto al principio generale in materia di indebitato oggettivo (art. 2033 cod. civ.) e alla restituzione (nei limiti della prescrizione decennale) **anche dei ratei di invalidità civile percepiti nel periodo antecedente al provvedimento di revoca**.

Nella sentenza la Cassazione chiarisce un altro aspetto rilevante, di interesse generale per la nostra attività: **l'atto interruttivo con cui si interrompe la prescrizione non può esser equivoco** e non deve contenere indicazioni generiche, ma deve formalizzare con precisione **la richiesta di pagamento, l'ammontare dell'indebitato e i periodi cui esso è riferito**. Senza queste caratteristiche la comunicazione INPS non è idonea ad interrompere la prescrizione. Questo principio deve esser tenuto in evidenza da parte di tutte le strutture della CGIL che si occupano di tutela previdenziale, con particolare riferimento alla gestione degli indebiti pensionistici e assistenziali.

INPS: domande di R.d.C., oltre 1.250.000 a fine Maggio

L'INPS comunica che al 30-05-2019 ammontano a 1.252.148 le domande di Reddito di Cittadinanza presentate, di queste sono state già lavorate oltre 960mila domande (su un totale di poco più di un milione e 60mila presentate a marzo ed aprile), di cui 674mila sono state accolte, 277mila respinte e 9mila in evidenza per ulteriore attività istruttoria. **Il tasso di reiezione è attualmente al 26%. L'importo medio del reddito di cittadinanza è di € 540**. L'importo medio delle **pensioni di cittadinanza finora liquidate, che sono circa 81mila, è di € 210**.

INPS: assegno Attività Socialmente Utili (ASU) e contribuzione figurativa

L'INPS ha emanato il msg. n. 2212 del 12 giugno 2019, con il quale fornisce indicazioni in merito alla rivalutazione dell'assegno ASU e **al riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori di pubblica utilità**.

L'importo mensile dell'ASU è stato indicato nella circ. INPS n. 5/2019 ed ammonta per l'anno in corso a € 592,97.

Nel corso degli ultimi anni si è sviluppato un contenzioso, giunto sino al terzo grado di giudizio, su alcune tematiche connesse alla gestione delle misure in favore dei lavoratori di pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280. Le questioni di maggiore criticità hanno riguardato **la rivalutazione dell'assegno e il riconoscimento della contribuzione**

figurativa. A tal proposito è stato interessato il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha recepito il principio enunciato dalla Corte di Cassazione secondo il quale i lavori socialmente utili comprendono tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva. I lavori di pubblica utilità, dunque, sono riconducibili alla medesima tipologia di attività e alla medesima finalità dei lavori socialmente utili di cui costituiscono una specifica. Applicando l'orientamento dalla Suprema Corte, il Ministero ha convenuto circa l'opportunità che sia l'incremento dell'assegno, sia la rivalutazione dello stesso siano applicati anche ai lavori di pubblica utilità in quanto "lavori socialmente utili" secondo la definizione fissata dal legislatore. Inoltre la contribuzione figurativa di cui all'articolo 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/1997 deve essere riconosciuta anche per i lavori di pubblica utilità di cui al D. Lgs. n. 280/1997. Si precisa tuttavia che, in sede di prima applicazione, la contribuzione deve essere riconosciuta limitatamente ai mesi (massimo 12) per i quali l'Istituto ha corrisposto il relativo assegno. L'INPS ha dato indicazioni di provvedere sia all'adeguamento dell'importo dell'assegno LPU sia al riconoscimento della contribuzione figurativa per i mesi (massimo 12) di svolgimento delle attività.

INPS: Quota 100 e RITA sono cumulabili

Come sappiamo la RITA consente di ottenere **l'erogazione in forma frazionata del capitale accumulato** (anche solo una parte di esso) presso un fondo di previdenza integrativo nel quale si è contribuito nel corso della propria carriera lavorativa, con il vantaggio di una tassazione sostitutiva agevolata. Attualmente la prestazione spetta in presenza delle seguenti condizioni tra loro alternative :

- a) 1) cessazione dell'attività lavorativa; 2) raggiungimento dell'età per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i successivi 5 anni; 3) far valere al momento della domanda almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza; 4) far valere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari al momento della domanda.
- b) 1) cessazione dell'attività lavorativa; 2) far valere lo stato di disoccupato da più di 24 mesi dopo la cessazione dell'attività lavorativa; 3) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi alla perdita dell'occupazione; 4) avere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari al momento della domanda.

Per effetto della riforma operata dall'articolo 1, c. 168-169 della legge 205/2017 è venuto meno infatti dal 1° gennaio 2018 il requisito previsto in un primo tempo dall'articolo 1, c. 188-193 della legge 232/2016 che, richiamando la normativa sull'Ape volontario, **precludeva il conseguimento della RITA da parte di titolari di trattamenti pensionistici diretti**. Per cui, a differenza del passato, **la titolarità di una pensione diretta, come anche Quota 100, è compatibile con l'erogazione della RITA**, e il conseguimento della pensione successivo alla concessione della RITA non determina la cessazione anticipata della Rendita.

Decreto sicurezza bis

Publicato il DL 53/2019

Nella Gazzetta Ufficiale n° 138 del 14.06.2019, è stato pubblicato il [Decreto Legge 53 del 14.06.2019](#) recante "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica". Nel DL sono previsti i seguenti interventi inerenti l'immigrazione:

- l'art. 1 DL inserisce all'art. 11 del TUI il comma 1-ter il quale prevede che per motivi di ordine e sicurezza pubblica, il Ministro dell'interno possa limitare o vietare l'ingresso il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale; il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri;
- l'art. 2 del DL inserisce il 6-bis all'art. 12 del TUI che stabilisce che salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica altresì la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare. Provvede all'irrogazione delle sanzioni il Prefetto territorialmente competente;
- l'art. 4 prevede il potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura "anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina";
- l'art. 11 modifica l'art. 1 comma 1 della Legge 68/2007 (Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri) prevedendo che la normativa stessa si applichi agli ingressi per "missione, gara sportiva, visita, affari, turismo e studio";
- l'art. 12 istituisce un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a finanziare interventi di cooperazione "con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea".

Accoglienza per i titolari di permesso per motivi umanitari

Diritto all'inserimento nel SIPROIMI

Il [Tar del Lazio con l'ordinanza del 11.06.2019](#) ha accolto in via cautelare il ricorso presentato da una cittadina straniera titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari che, dopo aver fruito

dell'accoglienza in un Cas, aveva richiesto l'inserimento nello Sprar, che il Servizio Centrale ha rifiutato. Il provvedimento di quest'ultimo è stato impugnato ed il Tar Lazio ha accolto la domanda cautelare disponendo il riesame da parte del Servizio Centrale della posizione dell'interessata, tenendo conto della "fase transitoria" relativa ai titolari di permesso per motivi umanitari rilasciati prima dell'entrata in vigore del D.L. 113/2018. Nel ricorso infatti, è stato chiesto che venisse preso in esame il fatto che lo "status" di titolare di permesso per motivi umanitari, oltre al diritto al soggiorno sul territorio nazionale, includeva ed include il diritto all'accoglienza nello Sprar.

Distacco transnazionale di lavoratori

Sanzioni da applicare in caso di distacco "non autentico"

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la [nota del 10 giugno 2019](#), con la quale fornisce, al proprio personale ispettivo, chiarimenti in ordine ad una ipotesi di distacco transnazionale di lavoratori, effettuato ai sensi del D.Lgs. n. 136/2016 da un'impresa stabilita in altro Stato della UE in favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia. In particolare, gli organi di vigilanza hanno contestato una fattispecie di distacco non autentico ex art. 3 comma 5 del citato decreto, nei confronti del medesimo datore di lavoro che assume la veste di soggetto distaccante e di soggetto distaccatario. Si pone, pertanto, il problema se sia legittimo contestare entrambe le sanzioni amministrative, contemplate dalla norma, ad un unico soggetto, come emerge dalle risultanze degli accertamenti ispettivi, ovvero se debba applicarsi una sola sanzione, al fine di non eludere il principio del "ne bis in idem". In via preliminare, si evidenzia che l'unità produttiva di una determinata impresa può considerarsi autonoma sede secondaria, nei confronti della quale contestare illeciti e adottare relativi provvedimenti sanzionatori, solo nella misura in cui costituisca un distinto centro di responsabilità. In altri termini, la sede secondaria di una compagine aziendale può configurarsi come distinto soggetto giuridico qualora risulti iscritto nel registro delle imprese e identificato in Italia tramite un proprio rappresentante legale; ciò non si verifica, invece, nell'ipotesi in cui la sede secondaria/unità produttiva costituisca un mero ufficio di rappresentanza, con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato, o che svolga, ad esempio, un'attività preparatoria all'apertura di una filiale operativa (fonte: INL).

Nuove modalità di richiesta del documento portatile A1

Con la [circolare n° 86 dell'11.06.2019](#), l'INPS ha comunicato la nuova procedura telematica tesa al rilascio del documento portatile A1, al fine di agevolare i datori di lavoro che ricorrono all'istituto del distacco transnazionale, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento Ue 883/2004. Nella circolare si illustrano le nuove modalità di presentazione delle domande di rilascio del certificato della legislazione applicabile. segue pg. 5

Il documento portatile A1 viene rilasciato per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al:

- Lavoratore marittimo (art. 11, par. 4, Reg. (CE) n. 883/2004);
- Lavoratore subordinato distaccato (art. 12, par. 1, Reg. (CE) n. 883/2004);
- Accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (art. 16 Reg. (CE) n. 883/2004).

Tale procedura si applica nei casi in cui il lavoratore svolga un'attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione comunitaria:

- gli Stati membri dell'Unione europea: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l'isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;
- gli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell'Accordo SEE;
- la Svizzera, in applicazione dell'Accordo CH-UE.

seguito dell'adesione della Tunisia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, riguardante la legalizzazione degli atti pubblici stranieri e in applicazione del Decreto Governativo n. 583 del 3 luglio 2018, a decorrere dallo scorso 10 marzo 2019, i notai sono le autorità competenti al rilascio dell'"apostille" sugli atti pubblici tunisini.

Richiedenti asilo – apertura conto corrente

Si è avuta notizia che a partire dal 10.06.2019, Poste Italiane consente ai richiedenti protezione internazionale l'apertura di un conto di base esibendo il solo permesso di soggiorno provvisorio, senza l'obbligo di esibire, congiuntamente al permesso, il proprio passaporto quale documento di riconoscimento. Il permesso di soggiorno provvisorio sarà pertanto valido documento di riconoscimento del cliente solo per le richieste di apertura del conto di base e delle operazioni sia occasionali che a valere su rapporto continuativo.

Apostille – Tunisia

Con la [circolare del 11.06.2019 n° 6](#), il Ministero dell'Interno ha informato che l'Ambasciata della Repubblica Tunisina in Italia ha comunicato che, a



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)